

NOVITÀ DEL DECRETO “RILANCIO” CONVERTITO (DL 34/2020 CONV.)¹

La presente Scheda intende fornire un’analisi delle principali novità introdotte dal DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77 (c.d. decreto “Rilancio”).

AA.VV.²

1 PREMESSA

È stata pubblicata, sul S.O. n. 25 alla *G.U.* 18.7.2020 n. 180, la L. 17.7.2020 n. 77, di conversione del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto, che si compone di 266 articoli, è entrato in vigore il 19.5.2020; la relativa legge di conversione è in vigore dal 19.7.2020.

¹ La presente aggiorna e sostituisce la Scheda 1285.01, in *Schede di Aggiornamento on line*, 5, 2020.

² Pamela Alberti (p.alberti@eutekne.it); Maria Francesca Artusi (m.artusi@eutekne.it); Alice Boano (a.boano@eutekne.it); Alfio Cissello (a.cissello@eutekne.it); Dario Bonsanto (d.bonsanto@eutekne.it); Luisa Corso (l.corso@eutekne.it); Luca Fornero (l.fornero@eutekne.it); Stefano De Rosa (s.derosa@eutekne.it); Mirco Gazzera (m.gazzera@eutekne.it); Giada Gianola (g.gianola@eutekne.it); Emanuele Greco (e.greco@eutekne.it); Silvia Latorraca (s.latorraca@eutekne.it); Luca Mamone (l.mamone@eutekne.it); Anita Mauro (a.mauro@eutekne.it); Caterina Monteleone (c.monteleone@eutekne.it); Massimo Negro (m.negro@eutekne.it); Antonio Nicotra (a.nicotra@eutekne.it); Gianluca Odetto (g.odetto@eutekne.it); Cecilia Pasquale (c.pasquale@eutekne.it); Paola Rivetti (p.rivetti@eutekne.it); Salvatore Sanna (s.sanna@eutekne.it); Daniele Silvestro (d.silvestro@eutekne.it); Elisa Tombari (e.tombari@eutekne.it); Arianna Zeni (a.zeni@eutekne.it).

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Donazione di beni destinati a solidarietà sociale - Modifiche (art. 10 co. 2)</p>	<p>Viene ulteriormente ampliato l'ambito applicativo dell'art. 16 co. 1 della L. 166/2016, il quale prevede che determinati beni non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85 co. 2 del TUIR e che, sotto il profilo IVA, per tali cessioni gratuite non operi la presunzione di cessione ex art. 1 del DPR 441/97.</p> <p>In particolare, la lett. <i>d-bis</i>³ è sostituita dalla nuova lett. <i>d-ter</i>, la quale fa riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti tessili e di abbigliamento; • mobili e complementi di arredo; • giocattoli; • materiali per l'edilizia, inclusi i materiali per la pavimentazione; • elettrodomestici ad uso civile ed industriale; • televisori, <i>personal computer</i>, <i>tablet</i>, <i>e-reader</i> e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, <p>non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.</p>
<p>Divieto di cumulo tra indennità e rimborso giornaliero per i volontari della Protezione civile (art. 15)</p>	<p>Viene introdotto il divieto di cumulo tra il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all'art. 39 co. 5 del DLgs. 2.1.2018 n. 1, per i volontari della Protezione civile e le indennità previste dagli artt. 84 co. 1 del DL 34/2020 e 27, 28, 29 e 30 del DL 18/2020. Tale rimborso non è riconosciuto ai volontari lavoratori autonomi per i mesi in cui dichiarino di non aver svolto attività lavorativa e percepito le suddette indennità.</p>
<p>Collocamento obbligatorio in favore del personale sanitario (art. 16-bis)</p>	<p>Viene estesa, ad alcune categorie di lavoratori del settore sanitario, la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e i relativi superstiti (art. 1 co. 2 della L. 407/98).</p>
<p>Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo (art. 17-bis)</p>	<p>La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è prorogata fino al 31.12.2020.</p>
<p>Esclusione dei versamenti IRAP (art. 24)</p>	<p>I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari"); • della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari"). <p>Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").</p>

³ Introdotta dall'art. 71-bis co. 1 lett. a) del DL 18/2020 convertito.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>La disposizione non ha subito modifiche nell'iter di conversione in legge.</p> <p>Contribuenti che restano obbligati al versamento</p> <p>Sono espressamente esclusi dal beneficio (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), indipendentemente dal volume di ricavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR⁴; • le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97); • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97). <p>Ammontare del saldo 2019 escluso dal pagamento</p> <p>Secondo Assonime (circ. 24.6.2020 n. 12), il saldo IRAP 2019 da non corrispondere sarebbe pari alla differenza positiva tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IRAP dovuta per il 2019; • l'acconto IRAP dovuto per il medesimo anno. <p>Nel calcolo, nessun rilievo assumerebbero i versamenti effettuati in eccesso nel 2019 (o in esercizi precedenti)⁵.</p> <p>Ammontare del primo acconto 2020 escluso dal pagamento</p> <p>Il versamento della prima rata è escluso "nella misura prevista" dall'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001 ovvero dall'art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA; • 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA. <p>Il primo acconto IRAP 2020 da non versare dovrebbe essere calcolato sulla base del c.d. "metodo storico"⁶.</p> <p>Scomputo del primo acconto dall'imposta dovuta a saldo</p> <p>L'importo del primo acconto non corrisposto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020.</p> <p>In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente</p>

⁴ Secondo Assofiduciaria (comunicazione 7.7.2020 n. 135_C), le società fiduciarie non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR e, come tali, possono beneficiare dell'agevolazione in esame (cfr. Fornero L. "«Sconto» IRAP esteso alle fiduciarie", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 8.7.2020).

⁵ Così, si supponga che la dichiarazione IRAP 2020 riporti i seguenti dati:

- imposta dovuta per il 2019 (rigo IR21): 10.000,00 euro;
- eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione (rigo IR23): 500,00 euro;
- acconti dovuti e versati per lo stesso periodo 2019 (rigo IR25): 9.000,00 euro;
- saldo IRAP a debito (rigo IR26): 500,00 euro.

Secondo l'opinione di Assonime, a fronte di tale situazione, il saldo IRAP 2019 escluso dal versamento risulterebbe di 1.000,00 euro e non di 500,00 euro.

⁶ In questo senso, circ. Assonime 24.6.2020 n. 12.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>versata entro il 30.11.2020 (per i soggetti "solari"), anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.</p> <p>In altre parole, se l'IRAP dovuta per il 2020 è maggiore del primo acconto 2020 determinato su base storica, tale acconto parteciperà alla liquidazione dell'IRAP nel senso che si renderà dovuto secondo le ordinarie regole, in sede di seconda rata di acconto o di saldo, il versamento della differenza⁷.</p> <p>Compatibilità con le disposizioni comunitarie</p> <p>La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p> <p>Posto che viene concesso un aiuto sotto forma di "agevolazioni fiscali o di pagamenti", la misura ricade nelle previsioni di cui alla sezione 3.1 del predetto quadro temporaneo e, pertanto, il limite massimo di aiuto concedibile per singola impresa ammonta a 800.000,00 euro. Inoltre, "le misure temporanee di aiuto previste dalla medesima Comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti" (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final, § 3.1, punto 20).</p> <p>In pratica, ciascuna impresa può quindi beneficiare sia degli aiuti temporanei legati all'emergenza COVID-19, sia degli aiuti de minimis (nel limite di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari), circostanza che porta il limite di aiuto per impresa a 1 milione di euro⁸.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi (art. 25)</p>	<p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese (anche agricole) e ai titolari di reddito di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.</p> <p>Ambito di applicazione soggettivo</p> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020; ciò, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 21.7.2020 n. 22, § 2.4, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti per beneficiare delle indennità); • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020; ciò, sempre in base alla circ. 22/2020, § 2.4, indipendentemente dalla circostanza

⁷ In questo senso, circ. Assonime 24.6.2020 n. 12.

⁸ Secondo la circ. Assonime 24.6.2020 n. 12, sulla base di colloqui intercorsi con il Dipartimento del Ministero delle Finanze, sembrerebbe che le imprese facenti parte di un gruppo possano verificare la spettanza dell'agevolazione assumendo il limite degli 800.000,00 euro a livello di singola entità.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti per beneficiare delle indennità);</p> <ul style="list-style-type: none"> • i professionisti iscritti ad un Ordine. <p>In merito ai soggetti beneficiari, la circ. Agenzia delle Entrate 22/2020 ha altresì chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di previdenza, in quanto privi di una propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti; • può accedere al beneficio una società artigiana (sas) con soci professionisti iscritti alla Gestione separata; • in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione è già stata avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31.1.2020), non è consentito fruire del contributo in esame (diversamente, il beneficio è ammesso se la fase di liquidazione è stata avviata successivamente al 31.1.2020). <p>Requisito del calo del fatturato</p> <p>Il contributo spetta a condizione che fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.</p> <p>Determinazione del contributo</p> <p>L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro. <p>Contributo minimo</p> <p>È previsto un contributo minimo, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000,00 euro per le persone fisiche; • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. <p>Presentazione di apposita istanza</p> <p>Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra definiti.</p> <p>L'istanza (prov. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439):</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere presentata dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto); • deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo "Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it" (inclusa l'autocertificazione di regolarità antimafia). <p>Erogazione del contributo</p> <p>Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p>
<p>Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento (art. 25-bis)</p>	<p>Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica, è prevista l'erogazione di contributo a fondo perduto per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.</p> <p>Saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.</p> <p>I contributi a fondo perduto sono erogati nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto.</p> <p>Autorizzazione della Commissione europea</p> <p>L'efficacia di tale misura è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Incentivi alla capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni (art. 26)</p>	<p>Sono previste misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, che si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> in un credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19; in un credito d'imposta commisurato alle perdite delle suddette società che ricevono i conferimenti; nell'istituzione del "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società. <p>Presupposto per le agevolazioni è la deliberazione e l'esecuzione di un aumento di capitale in denaro, da parte delle società sopra indicate, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020.</p> <p>La somma dei crediti d'imposta spettanti al soggetto che effettua il conferimento e alla società che lo riceve non può eccedere l'importo di 800.000,00 euro.</p> <p>I crediti d'imposta possono essere compensati, entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione riferita al 2020, senza limiti di importo.</p> <p>Autorizzazione della Commissione europea</p> <p>L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (art. 26-ter)</p>	<p>Le misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'art. 56 del DL 18/2020 vengono estese anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012⁹ e del 2016¹⁰ per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.</p>
<p align="center">“Patrimonio rilancio” (art. 27)</p>	<p>È prevista l'istituzione di un patrimonio destinato, finalizzato al sostegno delle imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro, alimentato da beni e rapporti giuridici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Il patrimonio effettuerà investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni. Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.</p>
<p align="center">Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, <i>leasing</i> o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'attività (30% in caso di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse)¹¹.</p> <p>Per effetto della legge di conversione, il credito spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, ma nella misura del 20% per i canoni di locazione, <i>leasing</i> o concessione e del 10% per i canoni di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse.</p> <p>Per le strutture alberghiere e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e turismo e per i <i>tour operator</i>, il credito d'imposta spetta a prescindere dai ricavi 2019.</p> <p>I locatari devono aver subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019; • i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

⁹ Art. 11 co. 7 e 7-bis del DL 174/2012 e art. 1 co. 367 della L. 228/2012.

¹⁰ Art. 11 co. 3 - 13 del DL 8/2017.

¹¹ Per i necessari approfondimenti sul bonus locazioni, si rinvia a Alberti P., Mauro A. "Credito d'imposta locazione immobili ad uso non abitativo", *Schede di Aggiornamento on line*, 7, 2020, nonché la voce "Bonus locazione immobili Coronavirus", *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Il credito d'imposta è parametrato all'importo dei canoni versato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio, giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020), compreso il locatore (in tale ultimo caso, la cessione, accettata dal locatore, può realizzarsi con il pagamento del canone decurtato della somma pari al credito d'imposta ceduto).
<p>Incremento Fondo per il sostegno alle locazioni (art. 29)</p>	<p>Viene incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9.12.98 n. 431.</p> <p>Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è funzionale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concedere contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai conduttori aventi determinati requisiti minimi¹²; • sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. <p>L'erogazione delle risorse è effettuata nei termini, secondo le modalità accelerate e i coefficienti indicati dall'art. 65 co. 2-ter e 2-quater del DL 18/2020.</p> <p>Rimborso del canone di locazione per studenti fuori sede</p> <p>Una quota dell'incremento del Fondo è destinata al rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti, con ISEE non superiore a 15.000,00 euro, residenti in luogo diverso da quello dove è situato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza. Le modalità attuative saranno contenute in un decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dal 19.7.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).</p>
<p>Riduzione oneri bollette (art. 30)</p>	<p>Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 è disposta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".</p>

¹² I requisiti minimi che devono possedere i conduttori per poter beneficiare dei contributi sono individuati dall'art. 1 co. 1 del decreto MIT 7.6.99 e dai provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome che, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11 co. 5 della L. 9.12.98 n. 431, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate dal decreto MIT.

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Rifinanziamento fondi (art. 31)</p>	<p>Si stabiliscono i seguenti rifinanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fondo destinato a copertura delle garanzie concesse dallo Stato in relazione alla garanzia SACE per i finanziamenti alle imprese¹³, di cui all'art. 1 co. 14 del DL 8.4.2020 n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 (di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'art. 35 co. 5 del DL 34/2020)¹⁴; • il fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese¹⁵, è incrementato di 3.950,00 milioni di euro per l'anno 2020; • sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020¹⁶; • il fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'art. 1 co. 507 della L. 160/2019 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020; • al fondo di garanzia per la prima casa¹⁷ sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020; • viene incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva¹⁸ per far fronte alle esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche¹⁹.
<p align="center">Confidi (art. 31-bis)</p>	<p>Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 106 co. 1 del DLgs. 385/93.</p>
<p align="center">Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS (art. 32)</p>	<p>Con riferimento alla normativa che ha previsto la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)²⁰, tenendo conto del fatto che la sospensione dei termini e delle attività giudiziarie, causata dalle misure anti COVID-19, ha ritardato le procedure di recupero giudiziale che i <i>servicers</i> (società veicolo che gestiscono i crediti cartolarizzati) avevano già intentato o che si accingevano ad avviare, vengono alleggerite le misure a carico dei <i>servicers</i> per ottenere il</p>

¹³ Garanzia prevista dall'art. 1 co. 5 e 13 del DL 23/2019 e dall'art. 1 co. 14-bis del DL 30.9.2003 n. 269.

¹⁴ Si tratta della Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, illustrata nella presente tabella (cfr. art. 35).

¹⁵ Di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662.

¹⁶ Tali risorse vanno ad incrementare il conto corrente di tesoreria centrale di cui all'art. 13 del DL 23/2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

¹⁷ Di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 27.12.2013 n. 147.

¹⁸ Di cui all'art. 90 co. 12 della L. 289/2002.

¹⁹ Di cui all'art. 14 co. 1 del DL 23/2020.

²⁰ Cfr. il DL 14.2.2016 n. 18, il cui scopo è facilitare per le banche italiane la dismissione di crediti deteriorati.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>pagamento del loro compenso. In particolare, viene prevista la possibilità che, con accordo tra le parti del regolamento contrattuale, si disponga la temporanea disapplicazione del meccanismo²¹ di subordinazione e differimento del pagamento dei compensi alle <i>performances</i> di incasso, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le date di pagamento cadano tra il 19.5.2020 ed il 31.7.2020; • le modifiche non comportino un peggioramento del <i>rating</i> dei Titoli <i>senior</i>; • la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure anti COVID-19.
<p>Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi (art. 33)</p>	<p>Analogamente a quanto disposto in tema di contratti bancari²², si prevede che i contratti finanziari²³ e assicurativi²⁴, conclusi tra la data di entrata in vigore del DL 34/2020 (19.5.2020) ed il termine dello stato di emergenza (attualmente il 31.7.2020) si intendono validamente conclusi e hanno l'efficacia probatoria dei documenti informatici²⁵ anche se il cliente esprime il consenso via posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, se il consenso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è accompagnato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del contraente; • fa riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; • è conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. <p>Fino al termine dello stato di emergenza, il cliente può usare le stesse modalità semplificate anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.</p> <p>Consegna della documentazione</p> <p>La consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria può avvenire anche mettendo a disposizione del cliente copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole.</p> <p>In ogni caso, l'intermediario è tenuto a consegnare tali documenti al contraente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.</p> <p>Disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi</p> <p>Per effetto del co. 2-bis, introdotto in sede di conversione in legge, è ripristinato fino al 31.12.2020 l'obbligo di notificare preventivamente</p>

²¹ Previsto dall'art. 7 co. 1-bis del DL 18/2016.

²² Così l'art. 4 del DL 8.4.2020 n. 23 in tema di conclusione dei contratti bancari ex artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del DLgs. 1.9.93 n. 385 (TUB).

²³ Ai fini degli artt. 23, 95 e 98-*quater* del DLgs. 24.2.98 n. 58 (TUF).

²⁴ Ai fini dell'art. 165 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) e dell'art. 1888 c.c.

²⁵ Ai sensi dell'art. 20 co. 1-bis primo periodo del DLgs. 7.3.2005 n. 82, di regola, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP).
<p align="center">Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali (art. 34)</p>	<p>Dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020 (19.5.2020) e fino al termine dello stato di emergenza (attualmente il 31.7.2020) è possibile stipulare i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati per via telefonica, purché il consenso sia attestato da registrazione vocale custodita dal preponente, con modalità che ne garantiscano la sicurezza, l'integrità, l'immodificabilità e previo accertamento dell'identità del sottoscrittore. Al cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima della conclusione del contratto, devono essere fornite le informazioni di cui al DLgs. 6.9.2005 n. 206 (codice del consumo); • dopo la conclusione del contratto, va trasmessa senza ritardo copia cartacea del contratto e delle condizioni generali di contratto. <p>Esercizio dei diritti previsti dalla legge o dal contratto</p> <p>Per via telefonica il cliente può anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitare il diritto di recesso, il cui termine decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta²⁶; • esercitare gli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. <p>Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del DLgs. 6.9.2005 n. 206 (codice del consumo), in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari.</p> <p>Buoni che si prescrivono nel periodo di emergenza</p> <p>I buoni fruttiferi postali che si prescrivono nel periodo di emergenza sono esigibili entro 2 mesi successivi al termine dello stato di emergenza.</p>
<p align="center">Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35)</p>	<p>Viene prevista una garanzia SACE a favore delle imprese di assicurazione²⁷ dei crediti commerciali a breve termine. La garanzia (esplicita, incondizionata, irrevocabile):</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 19.5.2020²⁸ fino al 31.12.2020; • entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. <p>Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie di cui sopra è accordata di diritto la garanzia²⁹ dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE³⁰ con gestione separata.</p>

²⁶ Ai sensi dell'art. 52 del DLgs. 6.9.2005 n. 206 (codice del consumo) prevede che il termine a disposizione del consumatore per esercitare il recesso dai contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione è di 14 giorni.

²⁷ Che siano autorizzate all'esercizio del ramo credito e che abbiano aderito mediante apposita convenzione disciplinata dal decreto attuativo previsto dall'art. 35 co. 3 del DL 34/2020.

²⁸ Data di entrata in vigore del DL 19.5.2020 n. 34.

²⁹ L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione europea ex art. 108 del TFUE.

³⁰ SACE svolge anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le attività relative all'escus-

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>È prevista l'emanazione³¹ di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che definisca le modalità attuative e operative della norma qui illustrata.</p> <p>A copertura delle garanzie viene istituita una sezione speciale nel fondo di cui all'art. 31 co. 1 del DL 34/2020.</p>
<p>Misure di rafforzamento per <i>start up</i> innovative (art. 38)</p>	<p>È previsto un pacchetto di misure per le <i>start up</i> innovative, tra cui si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento al 50% della detrazione IRPEF per investimenti in <i>start up</i> innovative, con investimento massimo di 100.000,00 euro; • l'incremento al 50% della detrazione IRPEF per investimenti in PMI innovative, con investimento massimo di 300.000,00 euro; • l'estensione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ai contratti stipulati con <i>start up</i> innovative (art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019); • il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle <i>start up</i> innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012 è prorogato di 12 mesi (non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente); • il rifinanziamento del programma "<i>Smart&Start</i>" con ulteriori 100 milioni di euro per il 2020; • lo stanziamento di 10 milioni di euro per contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; • la destinazione fino al 5% delle risorse di cui al punto precedente al finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione; • l'incremento della dotazione del "Fondo di sostegno al venture capital", con risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato; • una quota pari a 200 milioni di euro riservata sul fondo garanzia PMI; la misura massima di tali finanziamenti agevolati che ciascuna <i>start up</i> innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento; • sono dimezzate le soglie minime di cui all'art. 26-<i>bis</i> co. 1 lett. b) del DLgs. 25.7.98 n. 286 (c.d. "Testo unico dell'immigrazione") al fine di ottenere il visto "<i>Investor Visa for Italy</i>".

sione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito.

³¹ Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 34/2020, ovvero entro il 18.6.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<p>"First Playable Fund" (art. 38 co. 12 - 19)</p>	<p>È istituito il fondo per l'intrattenimento digitale denominato "<i>First Playable Fund</i>", finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi (destinati alla distribuzione commerciale), necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000,00 a 200.000,00 euro per singolo prototipo.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per l'industria tessile e della moda (art. 38-bis)</p>	<p>Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle <i>start up</i> che investono nel <i>design</i> e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti <i>made in Italy</i> di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Con successivo decreto saranno definite le disposizioni attuative, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi; • i criteri per la selezione delle stesse; • le spese ammissibili; • le modalità di erogazione dei contributi; • le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese; • le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. <p>Autorizzazione della Commissione europea</p> <p>L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Credito d'imposta per le società <i>benefit</i> (art. 38-ter)</p>	<p>Viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società <i>benefit</i>, sostenuti fino al 31.12.2020.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione nel modello F24; • nel rispetto del regime "<i>de minimis</i>".
<p>Verifica della continuità aziendale (art. 38-quater)</p>	<p>Bilanci "solari" 2019</p> <p>Viene previsto che, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 (bilanci 2019 per i soggetti "solari") e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.</p> <p>Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.</p> <p>Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Bilanci "solari" 2020</p> <p>Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 (bilanci 2020 per i soggetti "solari"), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.2.2020.</p> <p>Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427 co. 1 n. 1 c.c. anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</p> <p>Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.</p> <p>Efficacia delle disposizioni</p> <p>L'efficacia delle disposizioni in esame è limitata ai soli fini civilistici.</p>
<p>Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade (art. 40)</p>	<p>Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data dell'1.3.2020, può essere riconosciuto, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.</p> <p>L'agevolazione opera nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Fondo per il trasferimento tecnologico (art. 42)</p>	<p>È istituito un fondo finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle <i>start up</i> innovative e alle PMI innovative.</p>
<p>Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (art. 43)</p>	<p>È istituito un fondo finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria.</p>
<p>Contratto di rete con causale di solidarietà (art. 43-bis)</p>	<p>Per l'anno 2020, il contratto di rete tra imprese (di cui all'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009) può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.</p> <p>Rientrano tra le finalità perseguibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro; • l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. <p>Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'art. 30 co. 4-ter del DLgs. 276/2003 per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.</p> <p>Le modalità per procedere alla comunicazione da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete, necessarie a dare attuazione alla codatorialità, saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dal 19.7.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).</p> <p>Tale tipologia di contratto di rete, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009, deve essere sottoscritta dalle parti ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della L. 936/86, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.</p>
<p align="center">Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione di Co2 g/km (art. 44)</p>	<p>Per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, dall'1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono previsti nuovi contributi. L'agevolazione riguarda gli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché gli autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni di Co2 comprese tra 0 e 60 g/km, purché di classe non inferiore a Euro 6, sia con che senza rottamazione.</p>
<p align="center">Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (c.d. "bonus motorini") (art. 44-bis)</p>	<p>Modificando il co. 1057 dell'art. 1 della L. 145/2018, sono previsti incentivi per coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d. "bonus motorini").</p> <p>Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro.</p> <p>Il <i>bonus</i> aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene rottamato un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3.</p> <p>Il contributo è riconosciuto anche a persone giuridiche, fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate.</p>
<p align="center">Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali - Stanziamenti (art. 46-bis)</p>	<p>Le risorse relative al credito d'imposta per le fiere internazionali di cui all'art. 49 del DL 34/2019 convertito, esteso dall'art. 12-bis del DL 23/2020 convertito alle spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell'emergenza da COVID-19, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48)	Viene modificato l'art. 72 del DL 17.3.2020 n.18 ³² , concernente le misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • viene aumentata a 400 milioni di euro³³ per l'anno 2020 la dotazione del "Fondo per la promozione integrata"; • viene aumentata a 6 milioni l'autorizzazione di spesa relativa all'integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19³⁴; • viene aumentata a 200 milioni di euro per l'anno 2020 la disponibilità del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici³⁵ di cui all'art. 2 del DL 251/81³⁶; • vengono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse da utilizzare per lo sviluppo, da parte delle Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE), in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero e nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di informazione, dell'<i>export management</i> e della promozione di contatti commerciali per le PMI, anche attraverso piattaforme digitali.
Credito d'imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e moda (art. 48-bis)	Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria; • limitatamente al periodo d'imposta in corso a 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari"); • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10.3.2020.

³² Come conv. dalla L. 24.4.2020 n. 27.

³³ Da 150 milioni di euro.

³⁴ Art. 72 co. 4-bis lett. b) del DL 18/2020.

³⁵ A fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15 lett. n) della L. 24.5.77 n. 227, "in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

³⁶ Conv. L. 294/81.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 19.7.2020 (2021 per i soggetti "solari"). <p>I criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari e le modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta saranno definiti con decreto del MISE.</p>
<p>Super-ammortamenti 2019 - Proroga al 31.12.2020 (art. 50)</p>	<p>In considerazione della situazione emergenziale, per fruire con "prenotazione" dei super-ammortamenti di cui all'art. 1 del DL 34/2019, il termine "lungo" per l'effettuazione dell'investimento è prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020.</p>
<p>Proroga dei termini di esecuzione dei programmi per l'amministrazione straordinaria (art. 51)</p>	<p>I termini di esecuzione dei programmi delle società in amministrazione straordinaria (DL 347/2003, conv. L. 39/2004), predisposti secondo gli indirizzi di cui all'art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99 e autorizzati ex art. 57 del DLgs. 279/99, anche se già prorogati ex art. 4 co. 4-ter e 4-septies del DL 347/2003, che hanno scadenza successiva al 23.2.2020, sono prorogati di 6 mesi.</p>
<p>Nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl - Rinvio dei termini (art. 51-bis)</p>	<p>Si dispone che <i>"al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all'esercizio 2021»</i>.</p> <p>Di conseguenza, l'obbligo di nomina del revisore legale o dell'organo di controllo nelle srl (e nelle cooperative) sarà operativo solo con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022).</p> <p>Evoluzione normativa</p> <p>Si ricorda che il co. 3 dell'art. 379 del DLgs. 14/2019 (codice della crisi) aveva fissato nel 16.12.2019 il termine entro il quale le srl (e le cooperative) già costituite al 16.3.2019 avrebbero dovuto provvedere a nominare il revisore legale o l'organo di controllo – e, se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto – sulla base delle nuove soglie di cui alla lett. c) del co. 2 dell'art. 2477 c.c. (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità).</p> <p>Ai fini della prima applicazione di tale disposizione, posto che l'art. 379 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019 fa riferimento ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata, gli esercizi da considerare sarebbero stati il 2017 e 2018.</p> <p>La L. 8/2020 di conversione del DL 162/2019 (c.d. decreto "milleproroghe") ha previsto, inserendo il nuovo co. 6-sexies dell'art. 8, la modifica</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>dell'art. 379 co. 3 primo periodo del DLgs. 14/2019, stabilendo che le srl obbligate dalla nuova disciplina alla nomina del revisore legale o dell'organo di controllo avrebbero potuto provvedervi <i>"entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile"</i>.</p> <p>La data entro la quale procedere all'approvazione dei bilanci 2019, poi, è stata prorogata, per tutte le società, dall'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 convertito (c.d. decreto "Cura Italia"). Si è stabilito, infatti, che, <i>"in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"</i>.</p> <p>Di riflesso, le nomine del revisore legale o dell'organo di controllo nelle srl che per la prima volta ricadevano nell'ambito applicativo dell'art. 2477 co. 2 lett. c) c.c. hanno subito un ulteriore slittamento, potendosi provvedere entro la fine di giugno 2020 (in prima convocazione), avendo a riferimento gli esercizi 2018 e 2019.</p> <p>Con l'approvazione del nuovo testo, ora, l'obbligo di nomina del revisore legale o dell'organo di controllo slitta in avanti di due esercizi, dovendo avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 (ovvero nel 2022), con i bilanci di riferimento che diventano quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021.</p>
<p>Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati (art. 52-bis)</p>	<p>Le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di preservare la continuità aziendale, possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca³⁷, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni. La rinegoziazione avviene con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato³⁸.</p>
<p>Deroga alla disciplina degli aiuti di Stato (artt. 53 - 64)</p>	<p>Alla luce del nuovo <i>"Temporary Framework"</i> della Commissione europea (comunicazione 19.3.2020 n. 1863 e successive modifiche), i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione, possono ricevere nuovi aiuti, in deroga al divieto di concessione previsto.</p> <p>Inoltre, Regioni, Province e altri enti territoriali possono concedere varie tipologie di aiuti alle imprese (fra le quali, sovvenzioni dirette, anticipi,</p>

³⁷ Di cui all'art. 1 co. 354 della L. 311/2004.

³⁸ La norma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, tassi di interesse agevolati e sovvenzioni per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti) ³⁹ .
Dispositivi di protezione individuale - Lavoratori domestici (art. 66)	Si dispone che le mascherine chirurgiche o igieniche sprovviste di filtro sono riconosciute come dispositivi di protezione individuale (DPI) fino al 31.7.2020 per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e DPI (art. 66-bis)	Viene semplificata la disciplina transitoria ex art. 15 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), applicabile fino al termine dello stato di emergenza, di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, che demanda la verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza all'Istituto superiore di sanità per le mascherine e all'INAIL per i dispositivi di protezione individuale (DPI). In proposito, restano vigenti le procedure previste per le produzioni in Italia, mentre per le importazioni e immissioni in commercio dei prodotti importati si introducono procedure di validazione delle Regioni.
Inserimento al lavoro dei care leavers (art. 67-bis)	Fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie vengono inseriti coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 18 co. 2 della L. 68/99).
Incremento Fondo Terzo Settore (art. 67)	Viene incrementata di 100 milioni di euro, per l'anno 2020 la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'art. 72 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 ⁴⁰ , al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.
Misure in materia di CIGO e assegno ordinario (art. 68)	Viene modificato l'art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In sintesi, si prevede: <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione della durata massima del trattamento ordinario; • l'ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari; • il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ai percettori dell'assegno ordinario; • un nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO; • la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). In sede di conversione in legge, le innovazioni di maggior rilievo sono costituite dalla rideterminazione, con carattere decadenziale dei termini di presentazione delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali in argomento.

³⁹ Cfr. focus MEF sulle misure del decreto "Rilancio" 14.5.2020.

⁴⁰ Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Estensione della durata dei trattamenti</p> <p>Si concede ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020; • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. <p>È altresì riconosciuto, a tutti i datori di lavoro che hanno interamente fruito delle precedenti 14 settimane⁴¹, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.</p> <p>Ampliamento del novero dei beneficiari</p> <p>Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall'art. 41 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto "Liquidità")⁴².</p> <p>ANF per i beneficiari di assegno ordinario</p> <p>Un'ulteriore misura di favore consente la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare per i beneficiari di assegno ordinario ex art. 19 del DL 18/2020, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.</p> <p>Obbligo di consultazione sindacale</p> <p>La norma reintroduce l'obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3</p>

⁴¹ L'art. 1 del DL 52/2020, abrogato con salvezza di effetti dall'art. 1 della L. 77/2020 di conversione del DL 34/2020, ha esteso a tutti i datori di lavoro – e non solo a quelli del settore turismo e spettacolo – la possibilità di accedere alle 4 settimane "residuali" anche per periodi decorrenti antecedentemente all'1.9.2020, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. Tale previsione è stata poi confermata in sede di conversione in legge del DL 34/2020 con l'introduzione del nuovo art. 70-bis.

⁴² Si ricorda che in un primo tempo l'art. 22 co. 3 del DL 18/2020 aveva individuato come destinatari dei trattamenti in argomento solamente coloro che risultavano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23.2.2020. Successivamente, con un intervento operato dall'art. 41 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto "Liquidità"), sono stati inclusi nel novero dei beneficiari anche i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24.2.2020 e il 17.3.2020, e non solo quelli già in forza al 23.2.2020. Ora, con il decreto "Rilancio", viene incrementato il numero dei lavoratori aventi diritto, comprendendo anche quelli assunti tra il 17.3.2020 e il 25.3.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>giorni successivi a quello della comunicazione preventiva di richiesta della prestazione⁴³.</p> <p>Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO</p> <p>Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione viene ora fissato, a pena di decadenza, entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.7.2020.</p> <p>Misure speciali per la CISOA</p> <p>Nel corpo dell'art. 19 del DL 18/2020 è inserita una speciale disposizione relativa al trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene in questo caso concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 8.8.72 n. 457.</p> <p>I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.</p>
<p>Concessione della CIGO per le aziende in CIGS (art. 69)</p>	<p>Allineandosi a quanto previsto per la CIGO e l'assegno ordinario, si stabilisce che le imprese in CIGS possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020; • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. <p>È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.</p>
<p>Misure in materia di CIG in deroga (art. 70)</p>	<p>Vengono introdotte novità anche in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall'art. 22 del DL 18/2020.</p> <p>Anche in questo caso⁴⁴, la norma in esame prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione della durata massima del trattamento in deroga; • il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.

⁴³ Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell'art. 19 del DL 18/2020 in sede di conversione in legge (L. 27/2020).

⁴⁴ Così come previsto dall'art. 68 del medesimo decreto "Rilancio" per i trattamenti di integrazione salariali ordinari concessi per la medesima causale emergenziale.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>A fronte di tale intervento estensivo, la norma in esame restringe il novero dei datori di lavoro esonerati dall'obbligo di raggiungimento dell'accordo sindacale, necessario per richiedere l'accesso al trattamento in deroga.</p> <p>Estensione della durata dei trattamenti</p> <p>Con riferimento alla durata complessiva della CIG in deroga con causale COVID-19 disciplinata dall'art. 22 del DL 18/2020, la norma in esame riconosce ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento in argomento per una durata massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020; • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i datori di lavoro per i quali siano stati interamente autorizzati i periodi di CIG in deroga precedentemente concessi fino alla durata massima di 9 settimane. <p>È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.</p> <p>Esonero dall'obbligo di accordo sindacale</p> <p>Rispetto alle previsioni dell'art. 22 co. 1 del DL 18/2020, la norma contenuta nel decreto "Rilancio" rimuove l'esonero dall'obbligo di accordo sindacale⁴⁵ per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Alla luce dell'intervento restrittivo operato dal decreto "Rilancio", tale esonero risulta pertanto confermato solo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, così come da previsione originaria dell'art. 22 del DL 18/2020.</p> <p>Presentazione della domanda</p> <p>Le domande di CIG in deroga devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 16.6.2020, n. 52, ossia il 17.7.2020, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo.</p> <p>Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15.7.2020.</p>

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, la CIG in deroga con causale COVID-19 può essere richiesta previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale (70-bis)</p>	<p>La disposizione prevede, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del DL 18/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga anche per periodi decorrenti antecedentemente all'1.9.2020.</p> <p>Resta ferma la durata massima di 18 settimane.</p>
<p align="center">Ulteriore finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (art. 71)</p>	<p>Si prevede che i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del DL 18/2020, richiesti per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, vengano concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro.</p> <p>La concessione è in ogni caso subordinata al rispetto dei previsti limiti di spesa e, qualora tali limiti vengano raggiunti, l'Istituto previdenziale non potrà emettere altri provvedimenti concessori.</p> <p>Per i datori di lavoro con unità produttive situate in più Regioni o Province autonome⁴⁶, il trattamento in argomento può essere riconosciuto dal Ministero del Lavoro.</p>
<p align="center">Richiesta di CIG in deroga all'INPS e procedura di pagamento diretto per i trattamenti ordinari (art. 71)</p>	<p>Procedura operativa</p> <p>Riscrivendo i co. 3 e 4 dell'art. 22-<i>quater</i> del DL 18/2020, in sede di conversione in legge del decreto "Rilancio", si dispone che la domanda di concessione del trattamento di CIG in deroga deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15.7.2020.</p> <p>Pagamento diretto e anticipazione della prestazione di CIG in deroga</p> <p>Ai sensi del co. 4 dell'art. 22-<i>quater</i> del DL 18/2020, così come rivisto in sede di conversione in legge del DL 34/2020, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento CIG in deroga con causale COVID-19 entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS.</p> <p>Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, la norma in esame ha fissato il termine, a pena di decadenza, al 15.7.2020.</p> <p>L'INPS autorizzerà le domande ed erogherà l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande</p>

⁴⁶ Tali periodi di CIG in deroga vengono riconosciuti dal Ministero del Lavoro con riferimento alle aziende c.d. "plurilocalizzate".

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.</p> <p>A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Istituto previdenziale provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.</p> <p>Pagamento diretto dei trattamenti di integrazione ordinari</p> <p>Sempre secondo la norma in esame, la procedura sopra descritta trova applicazione anche per le richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie previste agli artt. 19 - 21 del DL 18/2020, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo al 19.5.2020 (data di entrata in vigore del decreto "Rilancio").</p>
<p>Specifici congedi e bonus per i genitori lavoratori (art. 72)</p>	<p>Viene prorogata sino al 31.8.2020 la possibilità di fruire del congedo COVID-19 di cui all'art. 23 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, con estensione del relativo periodo di godimento a 30 giorni.</p> <p>Quanto al diritto di astensione dall'attività lavorativa, previsto dal co. 6 dell'art. 23 del predetto DL, ora il riferimento è ai figli minori di anni 16.</p> <p>Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare il <i>bonus</i> di cui all'art. 23 co. 8 del DL 18/2020 – il cui importo è aumentato a 1.200,00 euro – in alternativa rispetto all'acquisto di servizi di <i>baby sitting</i> per l'iscrizione a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia⁴⁷.</p>
<p>Estensione dei "permessi 104" (art. 73)</p>	<p>L'aumento dei c.d. "permessi 104" a 12 giornate complessive, inizialmente prevista per i mesi di marzo e aprile 2020, viene prorogato anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Con la conversione in legge non viene disposta la proroga di tale estensione.</p>
<p>Equiparazione della quarantena alla malattia (art. 74)</p>	<p>Mediante modifica all'art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), slitta al 31.7.2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. La norma non ha subito modifiche in sede di conversione.</p>
<p>Cumulabilità delle indennità con l'assegno ordinario di invalidità (art. 75)</p>	<p>L'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. 12.6.84 n. 222, è cumulabile con le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori e alcune categorie di dipendenti previste dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020.</p>
<p>Proroga sospensione misure di condizionalità (art. 76)</p>	<p>Viene aumentata da 2 a 4 mesi la durata della sospensione delle misure di condizionalità. Pertanto, per il periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 17.7.2020 sono sospesi: gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, le misure di condizionalità delle indennità di disoccupazione (NASpl e DIS-COLL) e dei trattamenti di integrazione salariale; gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di soggetti disabili; le procedure di avviamento a selezione.</p>

⁴⁷ L'importo del bonus per le categorie di lavoratori di cui all'art. 25 co. 3 del DL 18/2020 convertito è aumentato a 2.000,00 euro.

Norma di riferimento	Sintesi
Contributi per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 77)	La norma prevede l'estensione agli enti del Terzo settore (di cui all'art. 4 co. 1 del DLgs. 3.7.2017 n. 117) dei contributi previsti per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale ⁴⁸ .
Indennità per i professionisti iscritti a Casse private (art. 78)	<p>In modifica dell'art. 44 del DL 18/2020, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, è disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento a 1.150 milioni di euro delle risorse del fondo; • il differimento da 30 a 60 giorni del termine per l'adozione dei decreti attuativi da parte del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. <p>Inoltre, ai fini del riconoscimento delle predette indennità, viene abrogato l'art. 34 del DL 23/2020 e disposto che i beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • titolari di pensione. <p>Il DM 29.5.2020 ha definito i criteri di erogazione dell'indennità di aprile 2020, nella misura di 600,00 euro. Per l'indennità di maggio 2020, non risulta ancora pubblicato il relativo decreto attuativo.</p>
Proroga del divieto di licenziamenti per motivi economici (art. 80)	<p>Attraverso la modifica dell'art. 46 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, vengono introdotte le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prolungamento del divieto di licenziamenti per motivi economici per i 5 mesi successivi al 17.3.2020; • sospensione, per lo stesso periodo, delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della L. 604/66; • possibilità di revoca in ogni tempo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo dal 23.2.2020 al 17.3.2020 anche oltre 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento, con contestuale richiesta di fruizione di uno degli ammortizzatori di cui al DL 18/2020, conv. L. 27/2020, fin dalla data dell'originario licenziamento; • fino al 17.8.2020 la procedura di cui all'art. 47 co. 2 della L. 428/90, in riferimento ai casi di trasferimento d'azienda in cui siano complessivamente occupati più di 15 lavoratori, quando non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a 45 giorni.

⁴⁸ Invitalia, in attuazione dell'art. 43 del DL 17.3.2020 n. 18 convertito, ha pubblicato il bando "Impresa Sicura", attraverso il quale richiedere il rimborso del 100% delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). I fondi stanziati per tale agevolazione risultano tuttavia già esauriti. Per approfondimenti si veda la voce "Dispositivi di protezione individuale", *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Interpretazione autentica del co. 3 dell'art. 38 del DLgs. 81/2015 (art. 80-bis)</p>	<p>La previsione di cui al secondo periodo del co. 3 dell'art. 38 del DLgs. 81/2015, secondo cui tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dall'utilizzatore, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.</p>
<p>Validità del DURC (art. 81 co. 1)</p>	<p>La disposizione, che escludeva il DURC dalla proroga della validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, è stata soppressa.</p> <p>Pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale dall'art. 103 co. 2 del DL 17.3.2020 n. 18 (conv. L. 24.4.2020 n. 27), che prevede la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020, per i successivi 90 giorni alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.</p>
<p>Reddito di emergenza (art. 82)</p>	<p>Viene introdotto il reddito di emergenza (c.d. "REM"), un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al co. 5⁴⁹; • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,00, accresciuta di 5.000,00 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000,00 euro. Il massimale è incrementato di 5.000,00 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; • un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000,00. <p>Con la conversione in legge, si dispone che, fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30.9.2020, i soggetti che occupano abusivamente un immobile possono autocertificare la loro residenza nell'immobile qualora siano presenti minorenni, malati gravi, portatori di <i>handicap</i>, in difficoltà economica e senza dimora, con conseguente disapplicazione di quanto previsto dall'art. 5 co. 1 e 1-bis del DL 28.3.2014 n. 47 (conv. L. 80/2014).</p>

⁴⁹ La norma specifica che il reddito familiare è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Misura e domanda</p> <p>Il beneficio è erogato in due quote dall'INPS, ciascuna determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del Reddito di cittadinanza (art. 2 co. 4 del DL 42019, conv. L. 26/2019). In particolare, il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,4 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare di età maggiore di 18 anni; • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni. <p>Il valore massimo della scala di equivalenza previsto per il Reddito di emergenza è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2, per un corrispondente importo massimo pari a 800,00 euro; • 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. <p>Il REM è erogato dall'INPS su domanda dell'interessato da presentare entro il 31.7.2020.</p>
Sorveglianza sanitaria (art. 83)	<p>Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali viene previsto l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli che non sono tenuti a nominare il medico competente (art. 18 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008), di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.</p>
Nuove indennità per autonomi e dipendenti (art. 84)	<p>Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.</p> <p>Indennità per il mese di aprile 2020</p> <p>L'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinati requisiti, appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e lavoratori titolari di rapporti di collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS; • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio. <p>Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.</p> <p>Per i soggetti che avevano già beneficiato dell'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile è stata erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Indennità per il mese di maggio 2020</p> <p>L'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.</p> <p>L'indennità è riconosciuta nella misura di 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020; • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento); • lavoratori dipendenti (anche in regime di somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020. <p>Per le altre categorie, l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per il mese di maggio, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.</p>
<p align="center">Indennità per i lavoratori domestici (art. 85)</p>	<p>È istituita un'indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020. L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.</p> <p>Per beneficiare della misura, il lavoratore domestico non deve risultare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • convivente con il datore di lavoro; • titolare di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; • titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
<p align="center">Divieto di cumulo tra indennità (art. 86)</p>	<p>Le indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, di cui agli artt. 84, 85, 78 e 98 del DL 34/2020, non sono cumulabili tra di loro e con l'indennità di cui all'art. 44 del DL 18/2020⁵⁰. Le citate indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12.6.84 n. 222.</p>

⁵⁰ Con riguardo all'inciso della norma che riporta l'incumulabilità tra le indennità di cui agli artt. 44 del DL 18/2020 e 78 del DL 34/2020, il Ministero del Lavoro ha riferito che il *bonus* per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private che l'hanno già percepito a marzo è comunque erogato ai medesimi anche per i mesi di aprile e maggio (cfr. Gallo S., Rivetti P. "Annunciato il decreto attuativo per l'indennità dei professionisti", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 26.6.2020). In questo senso dispone espressamente il DM 29.5.2020, attuativo dell'indennità per il mese di aprile.

Norma di riferimento	Sintesi
Ulteriori disposizioni per la CIG in deroga (art. 87)	Sostituendo l'art. 1 co. 251 della L. 30.12.2018 n. 145, si concede ai lavoratori che hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dall'1.12.2017 al 31.12.2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpl, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31.12.2020.
Fondo Nuove Competenze (art. 88)	Viene disposta la costituzione presso l'ANPAL del fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", destinato a farsi carico degli oneri relativi alle ore di formazione previste da specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, con il fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Diritto di attivazione del lavoro agile (art. 90)	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria viene riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (c.d. "smart working") ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che hanno almeno un figlio minore di 14 anni; • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. <p>Con la conversione in legge del DL 34/2020, fino alla fine dello stato di emergenza il diritto di attivazione dello <i>smart working</i> viene riconosciuto anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19⁵¹, previa valutazione del medico competente e a condizione che tale modalità di lavoro agile risulti compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.</p>
Proroga NASpl e DIS-COLL (art. 92)	Le prestazioni NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nell'arco temporale compreso tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, sono prorogate di ulteriori 2 mesi, a decorrere dal giorno di scadenza. Il percettore non deve essere beneficiario delle indennità previste per specifiche categorie di lavoratori stabilite dal DL 17.3.2020 n. 18, conv. L. 24.4.2020 n. 27 e dal DL 19.5.2020 n. 34, conv. L. 17.7.2020 n. 77.
Rinnovi e proroghe dei contratti a termine (art. 93)	<p>Al fine di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza da COVID-19, in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015⁵², è prevista la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a termine in essere alla data del 23.2.2020, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, quindi anche in assenza di esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; • di sostituzione di altri lavoratori;

⁵¹ La maggiore esposizione al rischio è valutata in ragione dell'età, dallo stato di immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

⁵² Si veda la voce "Lavoro a termine", *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. <p>Viene inoltre disposta la proroga dei contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015; • di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, <p>per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p>Promozione del lavoro agricolo (art. 94)</p>	<p>I percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, NASpl, DIS-COLL e Reddito di cittadinanza possono stipulare, con datori di lavoro agricoli, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione del beneficio.</p> <p>Inoltre, fino al 31.7.2020, non sono considerati lavoratori quei soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per l'attuazione di misure anti-contagio (art. 95)</p>	<p>Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020, come integrato il 24.4.2020, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>L'intervento spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese, anche individuali, iscritte al registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane; • alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese; • alle imprese agrituristiche; • alle imprese sociali (DLgs. 112/2017) iscritte al Registro delle imprese. <p>Misura e modalità di accesso al contributo</p> <p>Il contributo massimo concedibile varia in base al numero dei dipendenti dell'impresa, ed è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000,00 euro, fino a 9 dipendenti; • 50.000,00 euro, da 10 a 50 dipendenti; • 100.000,00 euro, con più di 50 dipendenti. <p>L'assegnazione del contributo avviene con procedura automatica ai sensi dall'art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione della quale il contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia INPS (art. 97)	Vengono introdotte alcune semplificazioni alle prestazioni rese dal Fondo di garanzia INPS di cui all'art. 2 della L. 297/82 mediante modifica del co. 7 di tale norma.
Indennità per i lavoratori sportivi (art. 98)	<p>È riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità pari a 600,00 euro in favore dei collaboratori sportivi, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. Beneficiari della misura sono i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già attivi alla data del 23.2.2020 presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le società e associazioni sportive dilettantistiche. <p>I soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 96 del DL 18/2020 non devono presentare ulteriori domande in quanto l'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 è erogata automaticamente.</p> <p>Trattamento di integrazione salariale</p> <p>I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti con una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000,00 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020) limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.</p>
Emersione del lavoro irregolare (art. 103)	<p>È prevista una sanatoria per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. I datori di lavoro e i lavoratori stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, tra l'1.6.2020 e il 15.8.2020, possono presentare a tal fine un'istanza, a condizione che operino nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; • assistenza alla persona del datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. <p>Le istanze devono essere presentate, ai sensi del DM 27.5.2020, previo pagamento⁵³ di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un contributo forfetario pari a 500,00 euro per ciascun lavoratore e di un contributo per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto interministeriale, se l'istante è il datore di lavoro; • un contributo forfetario pari a 130,00 euro se l'istante è il lavoratore straniero con permesso scaduto, al netto degli oneri a carico dell'interessato pari a 30,00 euro.

⁵³ Si veda ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 2.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Requisiti reddituali</p> <p>Si richiede il possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito non inferiore a 30.000,00 euro annui.</p> <p>Per la sanatoria di lavoratori domestici o che svolgano attività di assistenza alla persona è richiesto il possesso di un reddito non inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito; • a 27.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da più soggetti conviventi⁵⁴.
<p>Lavoratori frontalieri (art. 103-bis)</p>	<p>La disposizione riconosce un contributo in favore dei lavoratori frontalieri, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori subordinati, ovvero titolari di partita IVA che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero dal 23.2.2020.</p> <p>Tali soggetti devono essere privi dei requisiti previsti per accedere alla NASpl, DIS-COLL o alle misure di sostegno al reddito previste dal DL 18/2020.</p>
<p>Contributo per l'educazione musicale (art. 105-ter)</p>	<p>Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000,00 euro è riconosciuto un contributo fino a 200,00 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 16 già iscritti alla data del 23.2.2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.</p> <p>Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.</p>
<p>Proroga dei bilanci di previsione degli enti locali (art. 106 co. 3-bis)</p>	<p>È prorogato al 30.9.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020 (art. 151 co. 1 del DLgs. 267/2000).</p>
<p>Rinvio dei termini per l'approvazione del bilancio delle Amministrazioni Pubbliche (art. 110)</p>	<p>Viene differito dal 30.9.2020 al 30.11.2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co. 1 del DLgs. 118/2011 (vale a dire le Regioni, gli enti locali di cui all'art. 2 del DLgs. 267/2000 e i loro enti e organismi strumentali).</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'anno 2020 il termine per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lett. b) punto i) e c) del co. 2 dell'art. 19 del DLgs. 118/2011⁵⁵ è differito al 30.6.2020;

⁵⁴ Circ. INPS 31.5.2020 n. 68 e messaggio INPS 4.6.2020 n. 2327.

⁵⁵ Vale a dire:

- Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole Regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lett. b) punto i) e c) del co. 2 del citato art. 19 del DLgs. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31.7.2020; • il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30.11.2020.
Pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (art. 115 - 117)	Regioni, Province autonome ed enti locali possono chiedere, a valere su un apposito fondo, anticipazioni di liquidità destinate al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31.12.2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.
Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (art. 118-ter)	Gli enti territoriali possono deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo tenuto al pagamento vi provveda mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
Superbonus del 110% (art. 119)	<p>La detrazione con l'aliquota del 110%, che spetta per gli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, compete per i lavori effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai condomini; • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; • dalle ONLUS di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97; • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. 266/91; • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000; • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. <p>Interventi di riqualificazione energetica eseguiti dalle persone fisiche</p> <p>Con riguardo agli interventi sulle singole unità immobiliari, la super</p>

- aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>detrazione del 110% spetta soltanto alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.</p> <p>Ai sensi del co. 10 dell'art. 119 del DL 34/2020, tuttavia, per le persone fisiche e soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica il superbonus compete limitatamente ad un numero massimo di 2 unità immobiliari, "fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio".</p> <p>Immobili A/1, A/8 e A/9 esclusi dal superbonus del 110%</p> <p>Il superbonus del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) - Detrazione del 110% (art. 119)</p>	<p>La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%; • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione; • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. <p>Interventi agevolati al 110% - Limite massimo di spesa</p> <p>Sono previsti limiti massimi di spesa oltre i quali il superbonus del 110% non spetta, diversificati a seconda della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipologia di intervento "trainante" effettuato; • tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi. <p>Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%</p> <p>L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.</p> <p>Interventi agevolati al 110% - Ripartizione della detrazione</p> <p>L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.</p> <p>Istituti autonomi case popolari (IACP)</p> <p>Per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali il superbonus del 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica è esteso alle spese sostenute dall'1.1.2022 al 30.6.2022.
Interventi antisismici - Detrazione del 110% (art. 119)	Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1- <i>bis</i> - 1- <i>septies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus" (compresa, quindi, la particolare fattispecie riguardante il c.d. "sismabonus acquisti"). L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Impianti solari fotovoltaici - Detrazione del 110% (art. 119)	Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16- <i>bis</i> co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - Detrazione del 110% (art. 119)	Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16- <i>ter</i> del DL 63/2013, spetta nella misura del 110%. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo (artt. 119 e 121)	I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> • per lo sconto in fattura; • per la cessione della detrazione. Tipologie di interventi agevolati La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di: <ul style="list-style-type: none"> • recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. a) e b) del TUIR; • riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%; • adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-<i>bis</i> - 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"); • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-<i>ter</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Opzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori</p> <p>L'opzione di cui sopra (cessione o sconto) può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.</p> <p>Per gli interventi di cui all'art. 119 del DL 34/2020, ovvero per gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus del 110%; tuttavia, ai fini dell'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo; • ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Le modalità attuative per l'esercizio delle opzioni saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico di cui all'Allegato 1 al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, con una spesa massima ammissibile pari a 80.000,00 euro per beneficiario.</p> <p>Per la fruizione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili all'Agenzia delle Entrate dal 20.7.2020 al 30.11.2021 (provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854).</p> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzato dall'1.1.2021 al 31.12.2021 in compensazione nel modello F24; • ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.
<p>Cessione dei crediti d'imposta (art. 122)</p>	<p>Fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti (inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari).</p> <p>Si tratta delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 conv.); • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso abitativo e affitto d'azienda (art. 28); • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120); • credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125). <p>L'opzione deve essere effettuata in via telematica con le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la cessione dei crediti d'imposta botteghe e negozi e locazione di immobili non abitativi, le disposizioni sono state definite con provv. 1.7.2020 n. 250739; • per la cessione dei crediti d'imposta adeguamento ambienti di

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	lavoro a sanificazione, le disposizioni sono state definite con provv. 10.7.2020 n. 259854.
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123)	Sono soppresse le clausole di salvaguardia previste in materia di IVA e accisa dall'art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190 che erano state sinora "sterilizzate".
Regime IVA per i beni ceduti per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19 (art. 124)	È riconosciuto il regime di esenzione IVA con diritto a detrazione dell'imposta "a monte", fino al 31.12.2020, per le cessioni di beni necessari a mitigare il rischio di contagio da COVID-19 (tra cui, ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, tamponi per analisi cliniche). Dall'1.1.2021, le predette cessioni sono soggette ad aliquota IVA del 5%.
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)	Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia, viene riconosciuto un credito d'imposta a: <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione; • le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore; • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-<i>quater</i> co. 4 del DL 34/2019 convertito. Il credito d'imposta "teorico" è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per: <ul style="list-style-type: none"> • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa; • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario. Per la fruizione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili all'Agenzia delle Entrate dal 20.7.2020 al 7.9.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854). La quota percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà definita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sulla base delle richieste pervenute e delle risorse disponibili. Il credito d'imposta può essere: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24; • ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi e versamento delle ritenute non operate (artt. 126 e 127)	Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti: <ul style="list-style-type: none"> • relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; • fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>In relazione a tutti i soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020. <p>Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.</p>
<p>Salvaguardia dei <i>bonus</i> per i lavoratori dipendenti e assimilati (art. 128)</p>	<p>Anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono comunque riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il c.d. "<i>bonus</i> Renzi" di 80,00 euro al mese (agevolazione applicabile fino al 30.6.2020); • il "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" di 100,00 euro al mese (agevolazione applicabile dall'1.7.2020 e che di fatto sostituisce il predetto "<i>bonus</i> Renzi", ampliandone l'ambito di applicazione e l'importo). <p>Il <i>bonus</i> non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli artt. 19 - 22 del DL 18/2020, è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.</p>
<p>Rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)</p>	<p>Le rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, relative al periodo da maggio a settembre 2020, sono versate nella misura del 90% di quelle calcolate.</p> <p>L'eventuale versamento a conguaglio può essere effettuato anche in 10 rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.</p> <p>Il termine per il pagamento della rata di acconto mensile dell'accisa sull'energia elettrica, relativa al mese di maggio 2020, è differito al 20.5.2020.</p>
<p>Campione d'Italia - Agevolazioni ai fini delle imposte dirette (art. 129-bis co. 1 - 2)</p>	<p>Aumentano da 5 a 10 i periodi di imposta di fruizione della riduzione del 50% di IRPEF, IRES ed IRAP di cui all'art. 1 co. 573 ss. della L. 160/2019, determinate a norma dell'art. 188-bis del TUIR e dovute su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia (non più alla data del 20.10.2019), nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia; • redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como (non più alla data del 20.10.2019) e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Misura dell'agevolazione per il periodo di imposta 2020 "solare"</p> <p>Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 le suddette agevolazioni si applicano nel limite dell'importo di 800.000,00 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000,00 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000,00 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.</p> <p>Credito di imposta per nuovi investimenti</p> <p>In sostituzione di quanto previsto dalla L. 160/2019, si stabilisce che alle imprese che effettuano investimenti nel Comune di Campione d'Italia facenti parte di un progetto di "investimento iniziale"⁵⁶ sia attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25% del costo ammissibile; • 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35% del costo ammissibile; • 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45% del costo ammissibile. <p>Misura dell'agevolazione per il periodo di imposta 2020 "solare"</p> <p>Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, alle imprese che effettuano gli investimenti agevolati il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga a quanto sopra, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000,00 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000,00 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000,00 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.</p> <p>Decisione di compatibilità da parte della Commissione europea</p> <p>L'efficacia delle disposizioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2020 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.</p> <p>Individuazione della percentuale di riduzione forfettaria</p> <p>Per effetto del richiamo al co. 2 dell'art. 188-bis del TUIR, effettuato mediante modifica all'art. 1 co. 632 della L. 147/2013, è disposta anche con riguardo ai redditi di impresa la rideterminazione annuale, mediante</p>

⁵⁶ Come definito dall'art. 2 punti 49), 50) e 51) del regolamento della Commissione (UE) 17.6.2014 n. 651/2014. In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 34 (§ 3) risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107 par. 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, della percentuale di riduzione forfetaria del cambio franco svizzero/euro.
<p align="center">Campione d’Italia - Disposizioni in tema di accise (art. 129-bis co. 3 - 5)</p>	<p>Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel Comune di Campione d’Italia e l’energia elettrica ivi consumata sono sottoposti ad accisa con l’applicazione di un’aliquota ridotta.</p> <p>Gasolio usato come combustibile per riscaldamento</p> <p>Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel predetto territorio è sottoposto ad accisa con l’applicazione della corrispondente aliquota di cui all’Allegato I annesso al DLgs. 504/95 (TUA), nella misura ridotta di 201,5 euro per mille litri di gasolio.</p> <p>Di conseguenza, per tali consumi non si applicano alcune disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio.</p> <p>Energia elettrica</p> <p>L’energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d’Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all’Allegato I annesso al DLgs. 504/95 (TUA), nelle seguenti misure ridotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,001 euro per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; • 0,0005 euro per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni. <p>Autorizzazione UE</p> <p>L’efficacia delle predette disposizioni è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’UE e le stesse resteranno in vigore per 6 anni dalla data di efficacia della predetta autorizzazione.</p>
<p align="center">Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art. 130)</p>	<p>Sono differiti i termini relativi alle seguenti novità previste dal DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157):</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi autorizzativi e di contabilizzazione relativi ai piccoli depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa; • sistema di tracciamento del trasferimento di prodotti classificabili come oli lubrificanti; • estensione del sistema INFOIL; • introduzione del documento amministrativo semplificato telematico; • trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale.
<p align="center">Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131)</p>	<p>Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, i pagamenti dell’accisa da effettuare entro la scadenza del 16.4.2020 sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 25.5.2020.</p>
<p align="center">Pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici (art. 132)</p>	<p>Per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i pagamenti dell’accisa possono essere eseguiti nella misura dell’80%, a titolo di acconto, degli importi dovuti.</p> <p>Il pagamento dell’accisa relativa ai prodotti immessi in consumo nel mese di aprile 2020 può essere effettuato entro il 25.5.2020.</p> <p>Il versamento del saldo delle somme dovute è eseguito entro il 16.11.2020, senza il pagamento di interessi.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Rinvio dell'imposta sulla plastica e dell'imposta sulle bevande edulcorate (art. 133)</p>	<p>È differita all'1.1.2021 l'efficacia delle disposizioni che hanno istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.</p>
<p>Disciplina IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)</p>	<p>Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall'imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, si modifica l'art. 19 co. 20 del DL 201/2011 stabilendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la misura fissa di 100,00 euro per l'IVAFA, applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche; • la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a 14.000,00 euro come previsto per l'imposta di bollo. <p>La norma in commento non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del decreto.</p>
<p>Contributo unificato - Sospensione del termine per il computo delle sanzioni da ritardato versamento e nuove norme per le udienze (art. 135)</p>	<p>Il mancato pagamento del contributo unificato atti giudiziari dà luogo ad una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (art. 16 del DPR 115/2002).</p> <p>Entro 30 giorni dal deposito dell'atto processuale che sconta il contributo (ad esempio il ricorso), la segreteria richiede la differenza di contributo ex art. 248 del DPR 115/2002. Tale termine è sospeso dall'8.3.2020 al 31.5.2020.</p> <p>Sempre dall'8.3.2020 al 31.5.2020 è sospeso il "termine per il computo" delle sanzioni indicate: la disposizione pare di ardua interpretazione, considerata l'assenza di specifici termini per il computo delle sanzioni indicate.</p> <p>Nuove norme per udienze</p> <p>L'art. 16 co. 4 del DL 119/2018 è stato sostituito da un nuovo comma secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le parti processuali e loro difensori, i giudici e il personale amministrativo possono partecipare all'udienza che si svolga in Camera di Consiglio o con modalità pubblica, mediante collegamento audiovisivo; • il luogo dal quale avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza; • la partecipazione all'udienza pubblica da remoto deve essere chiesta dalle parti nel primo atto processuale o con apposita istanza notificata alle parti costituite e successivamente depositata in segreteria, prima che sia comunicata la data dell'udienza; • i giudici, a seguito di criteri definiti dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali le segreterie comunicheranno alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.
<p>Modifiche al regime dei PIR (art. 136)</p>	<p>I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche, i cui redditi beneficiano dell'esenzione:</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi); dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte. <p>Il DL "Rilancio" convertito consente la costituzione di una nuova tipologia di PIR attraverso un'ampia categoria di intermediari e prevede che i limiti all'entità dell'investimento, per il nuovo PIR, possano essere superiori a quelli previsti per il PIR ordinario.</p> <p>Inoltre, l'unicità del PIR deve essere ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.</p> <p>La norma in commento non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione in legge del decreto.</p>
<p>Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (art. 136-bis)</p>	<p>Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c., possono rivalutare i beni d'impresa senza assolvimento di imposte sostitutive fino a concorrenza delle perdite pregresse computabili in diminuzione a norma dell'art. 84 del TUIR, nel limite del 70% del loro ammontare.</p> <p>Le perdite in questione devono essere "abbandonate" e non possono più, quindi, essere utilizzate a riduzione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.</p> <p>Autorizzazione della Commissione europea</p> <p>L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate (art. 137)</p>	<p>È disposta la proroga della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Con l'approvazione della legge di conversione del DL "Rilancio" il termine per optare per l'agevolazione in commento slitta dal 30.9.2020 al 15.11.2020.</p> <p>Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020.</p> <p>Entro il successivo 15.11.2020, occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato; procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore periziato.
<p>Delibere TARI e IMU entro il termine del bilancio di previsione 2020 (art. 138)</p>	<p>Sono uniformati i termini entro cui devono essere approvate le delibere e i regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e dell'IMU. Abrogando alcune norme, infatti, è stabilito che i Comuni debbano approvare gli atti deliberativi entro il termine del 31.7.2020 di approvazione del bilancio di previsione.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti (art. 139)	Si stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese.
Rinvio del termine per la moratoria delle sanzioni per l'invio dei corrispettivi telematici (art. 140)	È prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine relativo alla moratoria delle sanzioni per la trasmissione dei corrispettivi telematici entro l'ultimo giorno del mese successivo, da parte dei soggetti il cui volume d'affari nel 2018 non era superiore a 400.000,00 euro.
Rinvio della lotteria degli scontrini (art. 141)	È posticipato dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini.
Rinvio della messa a disposizione dei documenti IVA (art. 142)	Il servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei registri IVA e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche è rinviato a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2021 (invece che da quelle effettuate dall'1.7.2020).
Procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle e-fatture (art. 143)	Si applica alle fatture elettroniche inviate mediante Sistema di Interscambio dall'1.1.2021 (e non più dall'1.1.2020), la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle e-fatture, messa in atto dall'Agenzia in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'imposta di bollo stessa.
Avvisi bonari - Sospensione pagamenti (art. 144)	I pagamenti derivanti da avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, se il termine per il versamento scade dall'8.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020. Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi. Quanto esposto vale anche per le rate che scadono dall'8.3.2020 al 31.5.2020, mentre rimane invariato il termine di pagamento delle rate che scadono in momenti successivi.
Compensazione volontaria con crediti d'imposta (art. 145)	L'art. 28-ter del DPR 602/73 prevede che se il contribuente presenta una domanda di rimborso, in presenza di carichi di ruolo da onorare l'Agente della Riscossione, informato di ciò dall'Agenzia delle Entrate, può proporre una compensazione volontaria tra poste debitorie e creditorie. Tale procedura è sospesa nel corso del 2020.
Indennità di requisizione strutture alberghiere (art. 146)	Si prevede che l'indennità di requisizione, dovuta al proprietario dei beni immobili requisiti in uso ai sensi dell'art. 6 del DL 18/2020 convertito ("Cura Italia") ⁵⁷ , pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la

⁵⁷ L'art. 6 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") autorizza, fino al termine dell'emergenza, il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Si veda anche Cosentino C., Pasquale C. "Indennità per le requisizioni in uso in due fasi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.5.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>requisizione in proprietà (ossia il 100% del valore del bene requisito), sia liquidata mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acconto, determinato applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore catastale ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui all'art. 52 co. 5 del DPR 131/86, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito⁵⁸; • saldo a seguito della determinazione in via definitiva dell'importo dovuto, effettuata entro 40 giorni con successivo decreto del Prefetto. Ai fini della stima, il Prefetto si avvale dell'Agenzia delle Entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31.12.2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.
<p>Incremento del limite per le compensazioni orizzontali (art. 147)</p>	<p>Per l'anno 2020, viene elevato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzati in compensazione c.d. "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".
<p>Modifiche agli ISA (art. 148)</p>	<p>Per tener conto degli effetti dell'emergenza sanitaria e per l'elaborazione di ulteriori cause di esclusione dagli ISA, viene previsto che, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e 31.12.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano definite specifiche metodologie per l'applicazione degli ISA, utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica; • potranno essere individuati ulteriori dati necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, tenendo conto delle proposte avanzate da organizzazioni di categoria e ordini professionali presenti nella Commissione degli esperti; • i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione siano differiti, rispettivamente, dal 31 dicembre al 31 marzo e dal mese di febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

⁵⁸ Sul tema, si veda la voce "Valore catastale", *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><i>Analisi del rischio di evasione basate sul punteggio ISA</i></p> <p>Sono definiti eccezionali criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale per la definizione delle strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto dei punteggi ISA relativi a più periodi d'imposta.</p> <p>In considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA, per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo 2019. Stando ai chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2020 n. 16 (§ 7.1), qualora il contribuente abbia ottenuto per il 2018 un basso punteggio ISA (da intendersi minore o uguale a 6), sarà valutato anche il punteggio di affidabilità 2019; la posizione assumerà rilevanza ai fini dell'analisi del rischio se, anche per questa annualità, risulterà un basso punteggio ISA.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2020, invece, a causa degli effetti sull'economia conseguenti all'emergenza sanitaria, ai fini dell'analisi del rischio, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019. Sempre secondo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2020 n. 16 (§ 7.1), in tale ipotesi, qualora i punteggi di affidabilità per i periodi d'imposta 2018 e 2019 facessero emergere una sostanziale affidabilità del contribuente, la posizione risulterà di scarso interesse ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale.</p>
<p>Accertamenti con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale - Sospensione dei pagamenti (art. 149)</p>	<p>I pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, mediazioni fiscali e conciliazioni giudiziali, se il termine per il versamento scade dal 9.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020.</p> <p>Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Quanto esposto vale anche per le rate che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020, mentre rimane invariato il termine di pagamento delle rate che scadono in momenti successivi.</p>
<p>Avvisi di liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta - Sospensione dei pagamenti e postergazione del termine per il ricorso (art. 149)</p>	<p>I pagamenti derivanti da taluni avvisi di liquidazione (fabbricati non iscritti in Catasto, omessa registrazione, omesso versamento) e da avvisi di recupero del credito d'imposta, se il termine per il versamento scade dal 9.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020.</p> <p>Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Con esclusivo riferimento agli atti indicati e sempre che il termine di versamento scada dal 9.3.2020 al 31.5.2020, il termine di presentazione del ricorso introduttivo slitta al 16.9.2020.</p> <p>Relativamente agli atti non espressamente indicati dall'art. 149 del DL 34/2020, non opera alcuna sospensione, né dei pagamenti né dei termini per il ricorso (rammentiamo però che, per i termini processuali, opera la generale sospensione dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83 del DL 18/2020).</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Atti definibili mediante acquiescenza - Sospensione dei pagamenti e postergazione del termine per il ricorso (art. 149)</p>	<p>Il termine per il ricorso nonché di pagamento degli atti “definibili” mediante acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 slitta al 16.9.2020 se il termine per il versamento scade dall’8.3.2020 al 31.5.2020.</p> <p>Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Bisogna rilevare che la norma è di difficile, se non impossibile, interpretazione, quindi è al momento poco prudente affidare nella proroga al 16.9.2020 (basti pensare che gli accertamenti esecutivi, che sono definibili per acquiescenza, hanno un termine di pagamento posticipato al 31.8.2020, dunque tecnicamente scadono dopo il 31.5.2020).</p> <p>Comunque, essendo l’acquiescenza collegata al termine per il ricorso, opera la sospensione dell’art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all’11.5.2020.</p>
<p align="center">Pagamenti derivanti da pace fiscale (art. 149)</p>	<p>Le rate derivanti dalla c.d. “pace fiscale” (definizione degli accertamenti, delle liti, dei verbali, delle SSD e ASD ex artt. 1, 2, 6 e 7 del DL 119/2018) che scadono dal 9.3.2020 al 31.5.2020 vanno pagate entro il 16.9.2020. Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.</p> <p>Non vengono invece posticipate le rate che scadono successivamente, ad esempio il 31.8.2020.</p>
<p align="center">Restituzione di somme indebitamente erogate (art. 150)</p>	<p>L’art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR viene integrato con l’introduzione del co. 2-bis, il quale prevede che, se le somme restituite al soggetto che le ha erogate sono state assoggettate a ritenuta, la restituzione al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta, senza applicazione dell’onere deducibile.</p> <p>Specularmente, viene previsto che al sostituto d’imposta al quale siano state restituite somme al netto della ritenuta, sia attribuito un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute che può essere utilizzato senza limite di importo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.</p>
<p align="center">Sanzioni accessorie per commercianti e professionisti (art. 151)</p>	<p>Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività o l’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni a un mese (art. 12 co. 2 - 2-quater del DLgs. 471/97).</p> <p>Una disposizione simile è contemplata per gli iscritti ad albi od ordini professionali, in cui si prevede la sanzione accessoria della sospensione dall’albo/ordine.</p> <p>L’atto di contestazione della sanzione va notificato a pena di decadenza entro 6 mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.</p> <p>Dall’8.3.2020 al 31.1.2021 è sospeso il termine per la contestazione della sanzione nonché per l’esecuzione della sanzione accessoria stessa.</p> <p>Tale sospensione, però, non opera se una qualsiasi delle violazioni è stata commessa dopo il 19.5.2020.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Sospensione dei pignoramenti (art. 152)</p>	<p>Dal 19.5.2020 a 31.8.2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31.8.2020, se hanno ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche se dovute a causa di licenziamento, pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.</p> <p>Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo restano nella disponibilità del debitore esecutato anche se già assegnate con ordinanza del giudice dell'esecuzione anteriormente alla data del 19.5.2020. Tale beneficio non viene riconosciuto per le somme accantonate dal terzo prima del 19.5.2020, le quali, quindi, sono definitivamente acquisite e non vengono rimborsate dall'Agente della Riscossione⁵⁹.</p>
<p>Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Sospensione (art. 153)</p>	<p>Per effetto dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo, viene disposto il pignoramento presso terzi.</p> <p>Dall'8.3.2020 al 31.8.2020 la procedura indicata è sospesa, dunque, salvo sia ormai stato disposto il pignoramento, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento.</p>
<p>Cartelle di pagamento e altri atti - Sospensione pagamenti (art. 154)</p>	<p>Le cartelle di pagamento che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020 possono essere pagate entro il 30.9.2020 (prima il termine finale della sospensione era il 31.5.2020, con pagamento entro il 30.6.2020).</p> <p>Comunque, si ritiene possibile presentare la domanda di dilazione delle somme.</p> <p>Lo stesso vale per gli atti di accertamento doganali e per gli accertamenti esecutivi in tema di tributi locali, nonché per gli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010.</p> <p>Anche le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020 dovrebbero essere soggette alla proroga, dovendo quindi essere pagate entro il 30.9.2020.</p>
<p>Accertamenti esecutivi - Sospensione pagamenti (art. 154)</p>	<p>Gli accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) che scadono dall'8.3.2020 al 31.8.2020 possono essere pagati entro il 30.9.2020 (nella versione originaria dell'art. 68 del DL 18/2020, il termine finale della sospensione era il 31.5.2020, con pagamento entro il 30.6.2020).</p> <p>Comunque, si ritiene possibile presentare la domanda di dilazione delle somme.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate (circ. 20.3.2020 n. 5) ha specificato che la disposizione, benché introdotta con norma di legge, in sostanza non si applica, operando la sola sospensione del termine per il ricorso, dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (resta da verificare se ciò verrà confermato con riferimento al DL 34/2020).</p>

⁵⁹ Cfr. messaggio INPS 17.6.2020 n. 2479.

Norma di riferimento	Sintesi
Dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 154)	I piani di dilazione in essere all'8.3.2020, e quelli richiesti sino al 31.8.2020, decadono con il mancato pagamento non di 5 rate, ma di 10, anche non consecutive.
Rottamazione dei ruoli e saldo/stralcio - Sospensione (art. 154)	<p>Relativamente alla rottamazione dei ruoli (artt. 3 e 5 del DL 119/2018) e al saldo e stralcio degli omessi versamenti, tutte le rate in scadenza nel 2020 possono essere pagate entro il 10.12.2020.</p> <p>Il pagamento delle rate deve avvenire entro la data indicata senza possibilità di dilazioni, e non si applica la tolleranza dei 5 giorni.</p> <p>Inoltre, per le rottamazioni decadute in ragione di inadempimenti verificatisi sino al 31.12.2019, ferma restando la decadenza è possibile chiedere la dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.</p>
Riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (art. 156)	<p>Al fine di accelerare l'erogazione del contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2019 (cioè quello relativo all'IRPEF del periodo d'imposta 2018, derivante dai modelli 730/2019 e REDDITI PF 2019), viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi, entro il 31.7.2020, senza tenere conto delle dichiarazioni tardive e integrative; • le amministrazioni competenti procedono all'erogazione del contributo entro il 31.10.2020.
Atti impositivi - Proroga dei termini di decadenza (art. 157)	<p>Tutti gli atti di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta e di contestazione/irrogazione delle sanzioni che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 possono essere notificati sino al 31.12.2021, sempre che l'emissione avvenga entro il 31.12.2020.</p> <p>Ciò vale per qualsiasi ente impositore, non solo per l'Agenzia delle Entrate. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i termini per recuperare le agevolazioni prima casa decadono a luglio 2020, il termine slitta al 31.12.2021; • il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d'imposta 2015), in scadenza al 31.12.2020, slitta al 31.12.2021. <p>Non vengono prorogati i termini per gli atti che scadono dall'1.1.2021, ad esempio il 31.12.2021.</p> <p>In sede di conversione è stato aggiunto il co. 7-bis, il quale precisa che le disposizioni contenute nel presente articolo non trovano applicazione in relazione alle entrate degli enti territoriali.</p>
Avvisi bonari - Sospensione (art. 157)	<p>Non si procede all'emissione e alla notifica di avvisi bonari sino al 31.12.2020.</p> <p>L'emissione avverrà dall'1.1.2021, e da tale data alla notifica non si applicano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.</p>
Cartelle di pagamento - Proroga dei termini di decadenza (art. 157)	<p>In coerenza con la posticipazione dell'emissione degli avvisi bonari, viene prorogato il termine decadenziale, di cui all'art. 25 del DPR 602/73, per la notifica della cartella di pagamento. Precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>pagamento (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2023 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021).
Validità dei documenti di riconoscimento e identità (art. 157 co. 7-ter)	<p>Mediante modifica all'art. 104 co. 1 del DL 18/2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31.1.2020 è prorogata al 31.12.2020.</p>
Termini per il ricorso - Cumulo tra istanza di adesione e sospensione straordinaria (art. 158)	<p>La domanda di accertamento con adesione sospende il termine per il ricorso per un periodo di 90 giorni.</p> <p>Il periodo di sospensione indicato si cumula con la sospensione (di 64 giorni) dell'art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all'11.5.2020.</p>
Ampliamento dell'utilizzo del modello 730 "senza sostituto" (art. 159)	<p>Per evitare difficoltà nell'effettuazione dei conguagli, a causa dell'emergenza sanitaria e del livello di gravità della situazione economica, il modello 730/2020, relativo al periodo d'imposta 2019, può essere presentato con la modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</p> <p>Con tale modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> se dal modello 730/2020 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente con il modello F24, entro i termini previsti per il versamento dei saldi e degli acconti derivanti dal modello REDDITI PF 2020; se, invece, dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Proroga del termine per la regolarizzazione in Catasto dei fabbricati rurali nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 160)	<p>È prorogato al 31.12.2021 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non hanno dichiarato al Catasto edilizio urbano, ex art. 13 co. 14-<i>quater</i> del DL 201/2011, i fabbricati rurali ancora iscritti nel Catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 2.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e dal sisma del 18.1.2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DM 2.1.98 n. 28.</p> <p>I titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni, quindi, hanno tempo fino al 31.12.2021 per completare le procedure per la loro iscrizione al Catasto Fabbricati, regolarizzando spontaneamente la loro posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.</p>
Proroga del pagamento dei diritti doganali (art. 161)	<p>Per i soggetti titolari del conto di debito che si trovano nelle condizioni previste, i termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra l'1.5.2020 e il 31.7.2020 sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Rateizzazione del debito di accisa (art. 162)</p>	<p>Ai fini della rateizzazione del debito di accisa da parte del titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica debbano essere documentate e riscontrabili; • il pagamento dell'accisa dovuta possa avvenire in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno.
<p align="center">Proroga dei versamenti in materia di tabacchi (art. 163)</p>	<p>I soggetti obbligati al pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli artt. 39-<i>bis</i>, 39-<i>ter</i> e 39-<i>terdecies</i> del DLgs. 504/95 (es. prodotti da fumo e tabacchi da inalazione senza combustione); • dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli artt. 62-<i>quater</i> e 62-<i>quinquies</i> del DLgs. 504/95 (prodotti succedanei dei prodotti da fumo e prodotti accessori ai tabacchi da fumo), <p>sono autorizzati a versare entro il 31.10.2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.</p>
<p align="center">Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (art. 165 - 167)</p>	<p>Nei 6 mesi⁶⁰ successivi all'entrata in vigore del DL 34/2020 (19.5.2020), il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, sulla base della valutazione caso per caso, da parte dell'Autorità competente⁶¹, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.</p> <p>La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea.</p> <p>Entro 6 mesi⁶² dall'entrata in vigore del DL 34/2020 (19.5.2020), il Ministro dell'Economia e delle Finanze può altresì rilasciare, fermi restando i limiti di cui sopra, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche aventi sede legale in Italia a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea.</p> <p>Per la copertura della garanzia qui illustrata, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.</p>

⁶⁰ Il termine di 6 mesi può essere esteso fino a un massimo di ulteriori 6 mesi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, previa approvazione da parte della Commissione europea.

⁶¹ Con tale termine si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento Consiglio (UE) 15.10.2013 n. 1024/2013.

⁶² Il termine di 6 mesi può essere esteso fino a un massimo di ulteriori 6 mesi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto, previa approvazione da parte della Commissione europea.

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Banche in liquidazione coatta amministrativa - Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta (art. 168 - 175)</p>	<p>Nei confronti delle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa dopo il 19.5.2020, è autorizzato, previa decisione positiva dell'UE in tema di compatibilità con la disciplina degli Aiuti di Stato, il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima; • trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima; • concessione all'acquirente di garanzie su componenti del compendio ceduto; • erogazione all'acquirente di contributi nella misura in cui le precedenti forme di sostegno pubblico non siano sufficienti. <p>Aspetti fiscali</p> <p>Le suddette cessioni si considerano cessioni di rami di azienda ai fini IVA; le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.</p> <p>I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario.</p> <p>Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta IRAP.</p>
<p>Credito d'imposta per vacanze (art. 176)</p>	<p>Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 40.000,00 euro per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.</p> <p>Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare; • 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone; • 150,00 euro per quelli composti da una sola persona. <p>Il credito viene utilizzato all'80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF.</p> <p>Il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.</p> <p>Le disposizioni attuative sono state definite con provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2020 n. 237174.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Abolizione prima rata IMU per l'anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico e fiere (art. 177)</p>	<p>Sono esentati dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; • gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (la fattispecie è stata introdotta in sede di conversione del DL 34/2020).
<p>Fondi per il turismo (art. 178 - 179)</p>	<p>È istituito un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.</p> <p>È altresì istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia".</p>
<p>Gestore della struttura ricettiva responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno (art. 180)</p>	<p>Il gestore della struttura ricettiva è responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; • degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale; • della presentazione della dichiarazione.
<p>Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio (art. 181)</p>	<p>Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall'1.5.2020 al 31.10.2020.</p> <p>Dall'1.5.2020 al 31.10.2020, non è dovuta l'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.</p> <p>Dall'1.3.2020 al 30.4.2020, inoltre, sono esonerati dal pagamento della TOSAP o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.</p>
<p>Ulteriori misure a sostegno del settore turistico (art. 182 co. 1, 1-bis, 2, 3-bis)</p>	<p>È istituito un fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei <i>tour operator</i>.</p> <p>Misure a favore degli iscritti a corsi di laurea, master e dottorato</p> <p>Agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, master universitario e dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. <p>Procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili</p> <p>Le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o per l'assegnazione delle aree oggetto di concessione. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione.</p> <p>Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici</p> <p>È modificata la disciplina dei rimborsi dei contratti di trasporto, soggiorno o pacchetto turistico (<i>ex art. 88-bis del DL 18/2020</i>)⁶³, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione a 18 mesi del periodo di validità dei <i>voucher</i> (anche per <i>voucher</i> già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione⁶⁴), con possibilità di ottenere, decorsi 18 mesi dall'emissione, il rimborso dei <i>voucher</i> non usufruiti né impiegati, entro 14 giorni dalla scadenza. Limitatamente ai <i>voucher</i> emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso può essere richiesto decorsi 12 mesi dall'emissione ed è corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta; • l'estensione dell'obbligo di restituzione della somma versata (senza emissione del <i>voucher</i>) ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado⁶⁵; • la restituzione mediante <i>voucher</i> della controprestazione ricevuta in caso di recesso esercitato entro il 31.7.2020 nelle ipotesi di cui all'art. 88-bis co. 1 - 7 del DL 18/2020; • la possibilità di utilizzare il <i>voucher</i> anche per i servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario e oltre il termine di validità del <i>voucher</i>, purché le relative prenotazioni siano effettuate entro il 31.7.2020. <p>Infine, viene istituito un Fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di <i>voucher</i> non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.</p>

⁶³ Per le questioni sollevate dalla precedente disciplina, si veda Pasquale C. "Rimborsi viaggi a mezzo voucher con criticità", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 11.6.2020; Redazione "Procedura d'infrazione per la disciplina dei rimborsi viaggi a mezzo voucher" *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 3.7.2020.

⁶⁴ La legge è entrata in vigore il 19.7.2020.

⁶⁵ La restituzione della somma versata, senza emissione di *voucher*, era già prevista nei casi di viaggio o iniziativa di istruzione riguardante la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (quarto periodo dell'art. 88-bis del DL 18/2020).

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Misure a sostegno del settore culturale (art. 183 - 185)</p>	<p>Sono previsti fondi e misure a sostegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; • degli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche (decorso il periodo di 9 mesi in cui è possibile accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse in parola ad integrazione del reddito dei dipendenti); • della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale; • di artisti, interpreti ed esecutori. <p>Rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</p> <p>In materia di rimborso per l'acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura sospesi per l'emergenza sanitaria, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che l'organizzatore provveda al rimborso o all'emissione di un <i>voucher</i> di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione⁶⁶; • che l'organizzatore di concerti di musica leggera provveda, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del <i>voucher</i> quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel periodo di validità del <i>voucher</i>. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma; • che le disposizioni si applichino dalla data di adozione del DPCM 8.3.2020 (8.3.2020); • che le procedure sopradescritte si applichino anche ai <i>voucher</i> già emessi alla data di entrata in vigore della disposizione
<p>Crediti d'imposta per il cinema (art. 183 co. 7)</p>	<p>Si autorizza il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ad adottare – limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel rispetto del limite delle risorse individuate con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'art. 13 co. 5 della L. 220/2016 – a emanare uno o più decreti volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito d'imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l'entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna ai sensi dell'art. 21 co. 1 della medesima L. 220/2016.</p>

⁶⁶ L'emissione dei *voucher* assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (art. 88 co. 11 lett. b) terzo periodo del DL18/2020).

Norma di riferimento	Sintesi
Art bonus - Estensione ai complessi strumentali (art. 183 co. 9)	Modificando l'art. 1 co. 1 del DL 83/2014, viene esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. "Art bonus") anche a: <ul style="list-style-type: none"> • i complessi strumentali; • le società concertistiche e corali; • i circhi e gli spettacoli viaggianti.
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 - Ulteriore incremento (art. 186)	Per il 2020, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è aumentato dal 30% al 50% del valore degli investimenti complessivamente effettuati nel 2020, nel rispetto del tetto massimo di spesa per l'anno 2020 pari a 60 milioni di euro (art. 57-bis co. 1-ter del DL 50/2017, introdotto dall'art. 98 del DL 18/2020 convertito).
Regime di forfetizzazione delle rese dei giornali (art. 187)	Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi, l'IVA può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (anziché dell'80%, come avviene ordinariamente) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Credito d'imposta per acquisto carta giornali (art. 188)	Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020.
Bonus una tantum edicole (art. 189)	Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo <i>una tantum</i> fino a 500,00 euro.
Credito d'imposta per i servizi digitali (art. 190)	Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i> , <i>hosting</i> e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020.
Contribuzione figurativa per i giornalisti ammessi alla Cassa integrazione in deroga (art. 193)	Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 a carico dell'INPS di cui all'art. 22 del DL 18/2020, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ⁶⁷ è accreditata presso il medesimo INPGI. A tal fine, l'INPS trasmetterà su base mensile all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei trattamenti in deroga e, entro il mese successivo, l'INPGI presenterà all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

⁶⁷ Per i lavoratori che accedono alla CIG in deroga con causale COVID-19, l'art. 22 co. 1 del DL 18/2020 riconosce infatti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Norma di riferimento	Sintesi
<p align="center">Cessazione della testata giornalistica e fallimento dell'editore (art. 195-ter)</p>	<p>Le disposizioni che regolano la cessazione della testata giornalistica di cui all'art. 5 della L. 416/81, si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel Registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del co. 1 del medesimo articolo.</p> <p>In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con cooperative o consorzi giornalistici di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso, si applicano le disposizioni sull'affitto d'azienda e dei suoi rami di cui all'art. 212 co. 1, 3 - 6 del DLgs. 14/2019, c.d. "codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (disposizione introdotta dopo il co. 4 dell'art. 5 della L. 416/81).</p>
<p align="center">Buono viaggio (art. 200-bis)</p>	<p>Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente è istituito un fondo, destinato alla concessione in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20,00 euro per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15.7.2020 al 31.12.2020.</p> <p>I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.</p>
<p align="center">Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale (art. 215)</p>	<p>Le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono all'emissione di un <i>voucher</i> o al prolungamento della durata dell'abbonamento nei confronti dei titolari di titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati e in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza COVID-19.</p>
<p align="center">Disposizioni in materia di impianti sportivi (art. 216)</p>	<p>Sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo</p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'art. 95 del DL 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dei canoni di locazione o di concessione relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali è sospeso dal 17.3.2020 al 30.9.2020; • il pagamento dei canoni sospesi potrà avvenire, in un'unica soluzione entro il 30.9.2020, ovvero in 3 rate mensili di pari importo, da corrispondere dal mese di settembre 2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Revisione dei rapporti relativi ad impianti sportivi pubblici</p> <p>I concessionari di impianti sportivi pubblici⁶⁸ possono richiedere la revisione dei rapporti in essere al 19.7.2020, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a 3 anni. Come precisato in sede di conversione, <i>“la revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi”</i>.</p> <p>Squilibrio contrattuale per gli impianti privati</p> <p>Viene previsto che la sospensione delle attività sportive⁶⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia sempre valutata, ex artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti emergenziali, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, attribuendo al conduttore, per le 5 mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, il diritto, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito⁷⁰; • configuri la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ex art. 1463 c.c. in relazione ai contratti di abbonamento (anche di durata uguale o superiore a 1 mese) per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine, impianti sportivi di ogni tipo. <p>Voucher per il rimborso dell’abbonamento</p> <p>A seguito di istanza (da presentare entro 30 giorni dal 19.7.2020), da parte dei soggetti acquirenti degli abbonamenti, il gestore dell’impianto sportivo, può rilasciare (entro 30 giorni dall’istanza), in alternativa al rimborso un <i>voucher</i> di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.</p>
<p>Sospensione del decorso del termine per la presentazione della querela (art. 221)</p>	<p>Tra le misure volte a contenere gli effetti del COVID-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, previste dall’art. 83 del DL 18/2020 (e sue successive modificazioni), è prevista la sospensione del decorso del termine per la presentazione della querela sancito dall’art. 124 c.p. – 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato – per il periodo compreso tra il 9.3.2020 e l’11.5.2020 (co. 1).</p> <p>I successivi commi della norma intervengono su alcuni aspetti</p>

⁶⁸ Comunque sia denominato il rapporto di concessione intercorrente tra le parti.

⁶⁹ Disposta con i DPCM attuativi del DL 23.2.2020 n. 6 (conv. L. 5.3.2020 n. 13) e del DL 25.3.2020 n. 19.

⁷⁰ Sul tema, si veda Cotto A., Mauro A. “Locazione di impianti sportivi con credito di imposta e canone ridotto”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 29.6.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>procedurali del rito civile, nonché sul regime penitenziario, validi fino al 31.10.2020.</p> <p>Con riferimento al rito civile, la norma dispone in merito al deposito telematico degli atti del processo civile e il pagamento del contributo unificato con le stesse modalità (co. 3).</p> <p>È introdotta, inoltre, la possibilità per il giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte (co. 4), nonché la possibilità per le parti di partecipare all'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza (co. 6) e il potere del giudice di disporre l'udienza da remoto (co. 8). La disposizione trova applicazione anche nel processo tributario.</p> <p>Per il processo penale, viene autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-<i>bis</i> co. 3 c.p.p., nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia). Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (co. 11).</p>
<p>Misure a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 222)</p>	<p>Allo scopo di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state previste le seguenti misure.</p> <p><i>Esonero contributi previdenziali e assistenziali</i></p> <p>Viene riconosciuto un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 30.6.2020.</p> <p>Le imprese interessate sono quelle appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p><i>Fondo emergenza per le filiere in crisi</i></p> <p>È istituito il "Fondo emergenza per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico.</p> <p><i>Cambiale agraria e della pesca</i></p> <p>Viene trasferita all'ISMEA la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzata alla concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.</p> <p><i>Fondo solidarietà nazionale</i></p> <p>Viene incrementato di 30 milioni di euro per il 2020 il Fondo di solidarietà nazionale al fine di aiutare le imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica.</p> <p><i>Contributo a fondo perduto</i></p> <p>Viene concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>fondo perduto, nel limite massimo di 100.000,00 euro e dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i>.</p> <p>Fondo per la sospensione dell'attività economica</p> <p>Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, viene istituito un fondo, con dotazione 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>Indennità per i pescatori autonomi</p> <p>È riconosciuta un'indennità pari a 950,00 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti ai fini previdenziali alla Gestione dei pescatori autonomi di cui alla L. 13.3.58 n. 250.</p> <p>L'indennità, non imponibile ai fini IRPEF, è erogata dall'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previa domanda; • a condizione che i richiedenti risultino non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS; • entro il limite di spesa pari a 3,8 milioni di euro.
<p>Misure in favore della filiera agroalimentare (art. 224)</p>	<p>Per garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, è prevista, tra le altre misure, la rinegoziabilità dei mutui e degli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere all'1.3.2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse.</p> <p>Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.</p> <p>La previsione sostituisce il co. 4-<i>sexies</i> dell'art. 78 del DL 18/2020.</p>
<p>Sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA) (art. 227)</p>	<p>È riconosciuto un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, attive alla data del 31.12.2019 e che hanno subito un calo del fatturato in conseguenza dell'emergenza COVID-19.</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto nel rispetto della normativa sugli aiuti "<i>de minimis</i>".</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p style="text-align: center;">Misure per incentivare la mobilità sostenibile - Buono mobilità (art. 229)</p>	<p>Vengono apportate rilevanti modifiche all'art. 2 del DL 14.10.2019 n. 111⁷¹, che aveva introdotto⁷² alcune misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane.</p> <p>Buono mobilità</p> <p>Viene prevista la possibilità di usufruire⁷³, anche cumulativamente, delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 4.5.2020 al 31.12.2020, un "buono mobilità"⁷⁴, a favore di soggetti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, pari al 60% della spesa sostenuta ma nel limite di 500,00 euro; • un "buono mobilità"⁷⁵ spettante a seguito della rottamazione di mezzi (operata dall'1.1.2021 al 31.12.2021), pari a 1.500,00 euro per ogni autovettura rottamata ed a 500,00 euro per ogni motociclo rottamato, da utilizzare per il successivo riacquisto entro 3 anni di biciclette o di determinati mezzi elettrici o di servizi per la mobilità⁷⁶. <p>Decreto attuativo</p> <p>Le modalità ed i termini per l'ottenimento e l'erogazione dei benefici di cui sopra, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, saranno definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>Fondo per le imprese del trasporto pubblico</p> <p>Viene istituito un fondo per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico scolastico che avessero stipulato contratti con enti pubblici locali, delle perdite subite a causa dell'emergenza sanitaria. Dovrà a tal fine essere approvato un decreto attuativo entro il 18.9.2020.</p> <p>Modifiche al codice della strada</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al codice della strada per</p>

⁷¹ Conv. L. 12.12.2019 n. 141.

⁷² Con decorrenza dal 14.12.2019, ma l'attuazione delle misure era subordinata ad un decreto attuativo non ancora approvato.

⁷³ A valere sul fondo "Programma sperimentale buono mobilità", istituito dall'art. 2 co. 1 del DL 111/2019, le cui disponibilità sono state portate, per il 2020, da ultimo, a 190 milioni.

⁷⁴ Spetta ai soggetti maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

⁷⁵ Spetta ai soggetti residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria 10.7.2014 n. 2014/2147 o 28.5.2015 n. 2015/2043 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

⁷⁶ Si veda Mauro A. "Bonus mobilità per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 22.5.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>agevolare la mobilità di biciclette e mezzi simili (ad esempio, viene introdotta la "casa avanzata").</p> <p>Contributo per i residenti nei comuni della Gronda della Laguna di Venezia</p> <p>Viene destinato 1 milione di euro alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della Laguna di Venezia che abbiano compiuto 18 anni, pari al 60% della spesa sostenuta dal 19.5.2020 al 31.12.2020, nei limiti di 500,00 euro, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici. Dovrà a tal fine essere approvato un decreto attuativo.</p>
<p>Credito d'imposta ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 244)</p>	<p>Per gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno, viene prevista una maggiorazione dell'aliquota ordinaria del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 co. 200 della L. 160/2019, come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 12% al 25% per le grandi imprese; • dal 12% al 35% per le medie imprese; • dal 12% al 45% per le piccole imprese. <p>Per effetto delle modifiche apportate in corso di conversione in legge, le medesime misure si applicano anche alle imprese operanti nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017.</p>
<p>Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" (art. 245)</p>	<p>I fruitori della misura agevolativa "Resto al Sud" (art. 1 del DL 91/2017) possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000,00 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; • 10.000,00 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000,00 euro per ogni impresa.
<p>Modifiche all'incentivo c.d. "Resto al Sud" (art. 245-bis)</p>	<p>Nell'ambito della misura c.d. "Resto al Sud" di cui all'art. 1 del DL 91/2017, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumenta da 50.000,00 a 60.000,00 euro il limite massimo di finanziamento a favore di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; • aumenta dal 35% al 50% la percentuale del finanziamento erogata nella forma di contributo a fondo perduto; • diminuisce dal 65% al 50% la percentuale di finanziamento erogato nella forma di prestito a tasso zero.
<p>Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza da COVID-19 (art. 246)</p>	<p>Sono concessi contributi, in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili, volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione.</p> <p>Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'art. 5 co. 1 lett. a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del DLgs. 3.7.2017 n. 117.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a 20 milioni di euro per l'anno 2021.
<p style="text-align: center;">Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 264)</p>	<p><i>Rimozione degli ostacoli di carattere burocratico</i></p> <p>Sono introdotte disposizioni, con efficacia dal 19.5.2020 e fino al 31.12.2020, volte a garantire la semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli burocratici per i cittadini e le imprese. Si stabilisce, tra l'altro, che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici da parte di Pubbliche Amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti di legge soggettivi ed oggettivi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (DLgs. 6.9.2011 n. 159); la revoca del provvedimento è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.</p> <p><i>Divieto di richiedere documenti già in possesso della P.A.</i></p> <p>Si introducono altresì disposizioni di attuazione ai principi che non consentono alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, stabilendo, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, anche successivamente all'erogazione dei benefici; • la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni; • la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per dichiarazione mendace è aumentata da un terzo alla metà; • nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la Pubblica Amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra Pubblica Amministrazione; • è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.